



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Ordinanza N.

4

Data di registrazione

27/01/2023

OGGETTO: CARNEVALE PIETRASANTINO 2023 – DISCIPLINA DELLA SICUREZZA

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

IL SINDACO

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 222 del 08.07.2022 è stato approvato lo svolgimento del *“Carnevale Pietrasantino – edizione 2023”* nelle giornate del 12, 19 e 26 febbraio 2023, con data di riserva/recupero 5 marzo 2023, da tenersi come di consueto nell'area delimitata da Piazza Matteotti, via Provinciale Vallecchia, viale San Francesco ed il tratto di viale Marconi compreso tra viale San Francesco e Piazza Matteotti;

che tale evento attrae numeroso pubblico e produce inevitabilmente fenomeni aggregativi;

che, in occasione di eventi e di manifestazioni a rilevante afflusso di pubblico, l'abbandono al suolo di bottiglie di vetro derivante dal consumo di bevande all'esterno di esercizi pubblici e commerciali costituisce un fattore di rischio per l'incolumità delle persone;

che tale situazione è conseguenziale e collegata alla vendita, in particolare per asporto, di bevande alcoliche, così come praticata da numerosi esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli, e altre attività similari esercitate nelle aree oggetto di manifestazioni, eventi o comunque denominati che creino assembramenti di persone;

che nel Comune di Pietrasanta il fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche è stato in questi anni oggetto di osservazione e monitoraggio ed è stato contrastato con specifici provvedimenti anche mediante installazione di telecamere in alcune parti del territorio;

che inoltre il fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie di vetro all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali pregiudica anche il decoro, la pulizia e l'igiene dell'abitato;

Visto il Codice del Commercio, L.R. n. 62/2018 ed in particolare il comma 3 dell'art 14 nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa, ed il comma 6 dell'art. 48 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che stabilisce che *“la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche possa essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico”*;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 che dispone al comma 7 bis, che *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché*



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, (o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna,) nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici", potendo così prevenire per quanto possibile l'insorgere di disordini, anche di aspetto criminoso o violento legati all'abuso di alcool e/o alla eccessiva disponibilità di rifiuti di vetro sul territorio;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, ufficio Ordine Pubblico, del 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1, che stabilisce che nell'ambito della *"gestione delle pubbliche manifestazioni"* *"dovrà essere accertato, tra le condizioni di sicurezza imprescindibili, anche la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"*;

Vista e richiamata la vigente ordinanza del Sindaco n. 75 del 13 agosto 2014 che già dispone il divieto:

- a) *"per chiunque, di abbandonare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande in particolar modo di vetri, alimenti, rifiuti e altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico. Nel caso in cui il trasgressore sia collegabile, quale cliente, all'esercizio di un'attività produttiva sarà perseguita la trasgressione o inosservanza anche a carico dei gestori delle attività, qualora si configuri una loro responsabilità"*;
- b) *"per i gestori dell'attività, di vendere per asporto alimenti e bevande in contenitori o recipienti di vetro nelle giornate interessate dalla manifestazione, come sopra indicato"*;

Vista e richiamata la vigente ordinanza del Sindaco n. 39 del 23 maggio 2019 che stabilisce che *"commercianti, associazioni, enti, privati, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno vendere/distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente prodotti quali posate, piatti, bicchieri, coppe, ciotole, cannucce, sacchetti monouso, purché realizzati in materiale biodegradabile e compostabile"*;

Ritenuto prevalente il pubblico interesse alla tutela della sicurezza, della salute pubblica, del decoro e della vivibilità urbana, rispetto ad una parziale limitazione della libertà di impresa e di consumo personale;



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Ritenuta pertanto opportuna l'adozione di un provvedimento che:

- disciplini la modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e alcolici in modo da prevenire e contrastare le situazioni di rischio sopra descritte, incidendo in misura quanto minore possibile sui diritti delle imprese esercenti le attività di commercio;
- vieti l'introduzione e l'abbandono di qualunque contenitore in vetro o metallo, di bevande, alimenti o altro genere che crei pericolo ai fruitori degli spazi pubblici e/o di uso pubblico interessati dall'evento;

Dato atto che le forze dell'ordine perseguiranno la trasgressione e l'inosservanza delle regole di civile convivenza anche a carico dei gestori delle attività medesime, qualora si configuri una loro responsabilità;

Visto l'art. 8 della L. 241/1990 al cui comma 3 stabilisce che *"qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

Richiamato l'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 che dispone che *"per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro"* e che *la stessa sanzione amministrativa "si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco"*;

Vista la Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del Commercio;

Visto il D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 - T.U enti locali;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo;

ed in ragione delle motivazioni in premessa espresse,

ORDINA

ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs 267/2000

nei giorni di svolgimento del Carnevale pietrasantino, **12, 19 e 26 febbraio 2023**, con data di riserva/recupero **5 marzo 2023**, e **limitatamente all'area di svolgimento dei corsi mascherati, costituita dalla delimitazione da Piazza Matteotti, via Provinciale Vallecchia, viale San Francesco e il tratto di viale Marconi compreso tra il viale San Francesco e la Piazza Matteotti,**

IL DIVIETO

per chiunque, di introdurre, detenere e trasportare all'interno di tale area, contenitori in vetro o metallo di alimenti e bevande.

RICHIAMA



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

i disposti delle precedenti, e vigenti, ordinanze sindacali n. 75 del 13 agosto 2014 e n. 39 del 23 maggio 2019, di seguito riportati:

- 1) divieto per "chiunque, di abbandonare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande in particolar modo di vetri, alimenti, rifiuti e altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico. Nel caso in cui il trasgressore sia collegabile, quale cliente, all'esercizio di un'attività produttiva sarà perseguita la trasgressione o inosservanza anche a carico dei gestori delle attività, qualora si configuri una loro responsabilità";
- 2) divieto per "i gestori dell'attività, di vendere per asporto alimenti e bevande in contenitori o recipienti di vetro nelle giornate interessate dalla manifestazione";
- 3) i "commercianti, associazioni, enti, privati, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno vendere/distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente prodotti quali posate, piatti, bicchieri, coppe, ciotole, cannucce, sacchetti monouso, purchè realizzati in materiale biodegradabile e compostabile";

ORDINA INOLTRE

-ai gestori dei pubblici esercizi di garantire il libero accesso dei clienti/consumatori agli spazi utilizzati per la propria attività, nonché ai servizi igienici, quale obbligo imposto dalla normativa vigente;

-ai gestori delle attività interessate, di non occupare il suolo pubblico con ulteriori attrezzature destinate alla produzione, somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi natura e di non utilizzare impianti GPL e a fiamma libera per la preparazione di alimenti e bevande. Restano valide le concessioni per occupazione di suolo pubblico esclusivamente nei modi e con le attrezzature precedentemente assentite.

DISPONE

l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio informando che l'efficacia della stessa decorrerà dalla data di tale pubblicazione.

INFORMA

- che in caso di inadempienza ai disposti, in tutto o in parte, della presente ordinanza, si procederà ai sensi di legge;



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

- che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- sarà perseguita da parte delle forze dell'ordine Forze di Polizia la trasgressione e l'inosservanza delle regole di civile convivenza, anche a carico dei gestori delle attività medesime, qualora si configuri una loro responsabilità;
- contro il presente atto può essere presentato ricorso ai sensi di legge a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto:
 - entro 60 giorni al TAR competente per territorio;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971;

DISPONE

- di diffondere quanto più possibile, ai fini di una generale conoscenza, la presente ordinanza, utilizzando i mezzi di comunicazione quali rete internet e stampa;
- la trasmissione della stessa alle autorità ed enti interessati al controllo ed alla verifica del rispetto degli obblighi e divieti dalla stessa sanciti: Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, di Pietrasanta, Azienda USL Toscana Nord-Ovest ed ai servizi interni all'ente interessati.

Il Sindaco
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC
S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)